

**BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA ED IL COMUNE DI
..... PER LE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA.**

TRA

PROVINCIA DI PIACENZA con sede in _____, Codice Fiscale e
Partita IVA _____, qui rappresentata dal
_____.

E

COMUNE DI con sede in _____, Codice Fiscale e
Partita IVA _____, qui rappresentato dal
_____.

PREMESSO CHE

la legge 07.04.2014 n° 56 , all'art. 1 – comma 85 – punto d), ha assegnato alle province, fra le altre funzioni fondamentali, anche il ruolo di assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali, come meglio specificato dall'art. 6 del vigente statuto provinciale;

Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” prevede, all'art. 30, che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;

La legge regionale n° 19/2008 ha conferito ai Comuni, che le esercitano anche attraverso le loro unioni, le funzioni in materia sismica, prevedendo la facoltà', per gli enti locali sopracitati, di avvalersi delle strutture regionali competenti;

La legge regionale 25/2017 ha previsto il termine della facoltà di avvalimento al 31 dicembre 2018.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premessa

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Oggetto

Con la presente convenzione si disciplinano i rapporti economici e giuridici tra le Parti per il supporto che la Provincia di Piacenza fornirà al Comune di per lo svolgimento dei seguenti procedimenti e attività:

- istruttoria delle pratiche di richiesta di autorizzazioni sismiche nelle modalità previste dall'art. 12 della L.R. 19/2008;
- verifica dei progetti strutturali depositati, che lo Sportello Unico trasmetterà alla Provincia nell'ambito dei controlli a campione delle pratiche edilizie;
- indicazioni e chiarimenti in merito all'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni e la verifica delle eventuali osservazioni in caso di provvedimento negativo come previsto all'art. 12 e 13 della L.R. 19/2008;

Il rilascio del provvedimento finale è di competenza del Comune di , titolare della funzioni in materia.

3. Modalità di Svolgimento e Competenze riguardo le Attività

Autorizzazione sismica

Lo Sportello Unico provvede alla ricezione della pratica e la trasmette immediatamente alla Provincia di Piacenza, in modalità cartacea sino a quando non sarà adottata la piattaforma telematica regionale SIS; successivamente saranno adottate nuove modalità di invio o tramite pec o altro canale digitale, in accordo con gli uffici competenti.

L'Ufficio tecnico della Provincia provvede al riscontro della pratica in merito alla completezza formale e di merito come previsto dall'allegato B della Delibera G.R. 1373/2011;

L'Ufficio tecnico della Provincia, per una sola volta, entro 15 gg. dal ricevimento dell'istanza, può richiedere autonomamente agli interessati i chiarimenti necessari o l'integrazione della documentazione presentata, salvo sia convocata la Conferenza dei Servizi da parte dello Sportello Unico. In tale caso la richiesta di integrazione sarà effettuata all'interno della procedura di Conferenza dei Servizi di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 241/90 e smi.

L'Ufficio tecnico della Provincia provvederà ad inviare allo Sportello Unico, entro 45 gg dal ricevimento dell'istanza, la propria determinazione in merito alla richiesta di autorizzazione, restituendo allo Sportello n. 2 copie degli elaborati firmati dal tecnico competente.

Lo Sportello Unico provvederà al rilascio dell'autorizzazione sismica o comunicherà il provvedimento di diniego all'interessato entro 60 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

L'Ufficio tecnico della Provincia formulerà tempestivamente il proprio parere in merito ad eventuali osservazioni pervenute allo Sportello Unico in fase di avvio di adozione di provvedimento di diniego, affinché lo Sportello possa emettere il provvedimento conclusivo nei termini di 60 gg. dal ricevimento dell'istanza.

I termini sopracitati potranno essere modificati in accordo alla diversa normativa che entrerà in vigore successivamente alla presente Convenzione.

Deposito Progetto Strutturale

Lo Sportello Unico provvede alla ricezione della pratica in modalità cartacea sino a quando non sarà adottata la piattaforma telematica regionale SIS, provvede alla verifica della completezza formale del progetto depositato come previsto dall'allegato B della Delibera di GR 26 settembre 2011 n° 1373 – punto 1 del paragrafo B3 – e restituisce all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito mediante il rilascio di una copia della comunicazione di deposito e degli elaborati cartacei o firmati digitalmente (successivamente all'adozione della piattaforma telematica).

Lo Sportello Unico provvede ad inoltrare settimanalmente (come da Delibera di G.R. n° 76/2014 – punto 5.1 o comunque con cadenza diversa se successivamente sarà modificata tale modalità dalla R.E.R.), alla Provincia di Piacenza, nel corso dei controlli sui titoli edilizi SCIA e inizio lavori dei permessi di costruire (su un campione pari al 30% delle SCIA presentate/ inizio lavori di permessi di costruire), le pratiche di deposito del progetto strutturale.

L'Ufficio tecnico della Provincia, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 15/2013 e smi, entro 25 giorni dalla presentazione della SCIA/inizio lavori formula, eventualmente, allo Sportello Unico, una proposta motivata di divieto di prosecuzione dell'attività o di conformazione del progetto alla normativa.

I termini sopracitati potranno essere modificati in accordo alla diversa normativa che entrerà in vigore successivamente alla presente Convenzione.

4. Durata

La presente Convenzione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla stipula della stessa.

5. Rimborso Oneri Istruttori

A fronte degli impegni assunti dalla Provincia di Piacenza nella presente Convenzione, il Comune di corrisponderà, ogni anno entro il 31 di Gennaio, alla Provincia di Piacenza, il saldo della quota relativa ai rimborsi forfettari dovuti per le pratiche di autorizzazione sismica e depositi progetti strutturali trasmessi alla Provincia nell'esercizio precedente, mentre un acconto (pari alle somme ad allora introitate) sarà versato entro il 31 Luglio dell'esercizio di competenza.

6. Controversie

Le parti s'impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

Eventuali controversie non risolte in via amichevole sono riservate alla competenza esclusiva del foro di Piacenza.

E' escluso il deferimento ad arbitri.

7. Recesso

Ciascun Ente può recedere dalla presente convenzione con preavviso di 6 mesi.

Piacenza,

COMUNE DI

PROVINCIA DI PIACENZA